

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Spettabili Sindaci dei Comuni di:

**Anzola dell'Emilia
Argelato
Baricella
Bentivoglio
Borgo Tossignano
Budrio
Calderara di Reno
Camugnano
Casalecchio di Reno
Casalfiumanese
Castel d'Aiano
Castel del Rio
Castel di Casio
Castel Guelfo
Castel Maggiore
Castel San Pietro Terme
Castello d'Argile
Castiglione dei Pepoli
Castenaso
Crevalcore
Dozza
Fontanelice
Gaggio Montano
Galliera
Granaglione
Granarolo dell'Emilia
Grizzana Morandi
Imola
Lizzano in Belvedere
Loiano
Malalbergo
Marzabotto
Medicina
Minerbio
Molinella
Monghidoro
Monte San Pietro
Monterenzio
Monzuno
Mordano
Ozzano dell'Emilia
Pianoro
Pieve di Cento
Porretta Terme
Sala Bolognese
San Benedetto Val di Sambro
San Giorgio di Piano
San Giovanni in Persiceto
San Lazzaro di Savena**

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

**San Pietro in Casale
Sant'Agata Bolognese
Sasso Marconi
Valsamoggia
Vergato
Zola Predosa**

e p.c.

**al Corpo Forestale dello Stato:
Comando stazione di Bologna
Comando stazione di Castel del Rio
Comando stazione di Castiglione dei Pepoli
Comando stazione di Gaggio Montano
Comando stazione di Lizzano in Belvedere
Comando stazione di Monghidoro
Comando stazione di Monterenzio
Comando stazione di Porretta Terme
Comando stazione di San Benedetto Val Di
Sambro
Comando stazione di Savigno
Comando stazione di Vergato**

**al Nuovo Circondario Imolese
alla Unione dei Comuni dell'appennino bolognese
alla Unione dei Comuni Savena Idice
all Unione dei Comuni valli del Reno, del Lavino e
del Samoggia
alla Unione dell'Alto Reno
alla Unione di Comuni Terre di Pianura
alla Unione di Terre D'Acqua
alla Unione Reno Galliera**

Oggetto: Obblighi dei proprietari confinanti le strade

Molti tratti delle Strade Provinciali che attraversano i territori dei Comuni in indirizzo sono confinanti con proprietà private in cui sono presenti, molto vicine al confine stradale, alberature propendenti verso la strada.

I fusti ed i rami, come è noto, possono provocare una parziale occlusione delle visuali e possono cadere sul piano stradale provocando evidenti problemi per la sicurezza della circolazione.

Con la presente si ricorda che il Codice della Strada¹ obbliga i proprietari di piantagioni o siepi contigue alla strade a provvedere ai lavori e alle opere necessarie (potature e abbattimenti) perché dai citati

¹ **Art. 29 DLgs 285/1992:** “1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. 2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. 3. Chiunque viola le disposizioni del

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

elementi non derivino danni alla strada, alle sue pertinenze ed alla circolazione; i relativi oneri ricadono sui proprietari dei fondi confinanti e nessun intervento ordinario è posto in carico all'Ente Proprietario della strada che può solo sostituirsi al proprietario inadempiente procedendo, di conseguenza, ad azione successiva di rivalsa.

Ogni inadempimento, oltre ad essere sanzionabile ai sensi delle norme richiamate, può dare origine a pesanti responsabilità in caso di sinistro o comunque al verificarsi di danno riconducibile alla presenza di vegetazione in posizione tale da limitare la visibilità, invadere o danneggiare o ingombrare la strada.

Ai Comuni in indirizzo si fa pertanto richiesta di divulgare tali obblighi mediante comunicazione diretta ai confinanti o affissione di una adeguata informazione all'albo pretorio.

Agli Enti preposti all'autorizzazione dei lavori necessari da eseguirsi sulle alberature e piantagioni in genere, si richiede la indispensabile collaborazione al fine di non ostacolare la possibilità, da parte dei privati, di procedere alle lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza della circolazione stradale secondo quanto previsto dalla chiara normativa citata.

Certi di una proficua collaborazione, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE
(Dott. Ing. Pietro Luminasi)
(Documento firmato digitalmente)

presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 674. 4. Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”

Art. 26 DPR 495/1992: “...6. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6m. ... 9. Le prescrizioni contenute nei commi 1 ed 8 non si applicano alle opere e colture preesistenti.”